



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 460 DEL 12 MAR 2026

OGGETTO: Convenzione triennale con il Centro Clinico Crocetta – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (sede legale in Dronero - CN, riconosciuta dal MIUR con DD.MM. 09/09/94, 17/03/03 e 23/07/2007) per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento presso l'ASP di Agrigento. Adempimenti consequenziali.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Servizio Affari Generali
PROPOSTA N. 464 DEL 03.03.2026

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Angelo Calcasola)

IL DIRIGENTE UOS
AA.GG. CONVENZIONI
(Dott.ssa Cinzia Morreale)

IL DIRETTORE
UOC AA.GG.
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ NON COMPORTA ORDINE DI SPESA C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

03 MAR 2026

L'anno duemilaventisei il giorno DODICI del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, Dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019, approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020 e recepito con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE:

- Con nota PEC del 27/01/2026, il Centro Clinico Crocetta – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ha chiesto a questa ASP la stipula di un'apposita convenzione per lo svolgimento di tirocini pratici di specializzazione, allegando la relativa bozza di accordo;
- Al fine di uniformare l'accordo alle necessità aziendali, sono state apportate al testo convenzionale le opportune integrazioni e precisazioni;
- Lo schema di Convenzione è stato trasmesso (nota n. 26294 del 10/02/2026) al Direttore del Servizio di Psicologia aziendale, al Responsabile UO Formazione, al DPO (Data Protection Officer), al Responsabile U.O. Sorveglianza Sanitaria e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) per la necessaria condivisione;

VISTA la nota prot. n. 35673 del 24/02/2026 con la quale il Direttore del Servizio di Psicologia aziendale ha espresso parere favorevole alla definizione della Convenzione;

VISTI i riscontri pervenuti dalle altre strutture aziendali coinvolte;

VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente dai Legali Rappresentanti degli Enti interessati, la cui validità delle firme è stata regolarmente verificata;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO CHE:

- La frequenza autorizzata non costituisce rapporto di lavoro né comporta oneri finanziari per l'ASP di Agrigento;
- L'attività è a titolo gratuito, ha scopo esclusivamente didattico e prevede coperture assicurative (INAIL e Responsabilità Civile verso terzi) integralmente a carico del Centro Clinico Crocetta;

RITENUTO di dover recepire formalmente la Convenzione tra il Centro Clinico Crocetta e l'ASP di Agrigento;

STABILITO che il Direttore del Servizio di Psicologia aziendale, a seguito della notifica del presente atto, predisporrà gli adempimenti necessari per l'effettiva attivazione dei tirocini;

PROPONE


Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. **Prendere atto** dell'intervenuta sottoscrizione della Convenzione tra l'ASP di Agrigento e il Centro Clinico Crocetta – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (sede legale in Dronero - CN), finalizzata all'espletamento di tirocini per medici e psicologi iscritti ai corsi di specializzazione presso le strutture aziendali.
2. **Dare atto** che la Convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale 27/02/2026, fatta salva la facoltà di recesso anticipato per ciascuna delle parti.
3. **Dare atto** che il rapporto con i tirocinanti ha natura esclusivamente formativa e non comporta alcun onere finanziario o retributivo a carico dell'Azienda. Gli oneri assicurativi restano a totale carico del Centro Clinico Crocetta, con esonero di responsabilità per l'ASP.

4. **Dare atto** che ogni adempimento preliminare all'avvio dei singoli tirocini farà capo ai Tutor di riferimento e ai Responsabili delle Strutture di assegnazione.
5. **Disporre** che i tirocinanti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assolvano agli obblighi di formazione/informazione consultando il manuale di sicurezza sul portale aziendale (www.aspag.it) e frequentando il corso FAD sulla piattaforma CEFPAS, producendone attestazione all'UO Formazione e al Servizio Prevenzione e Protezione.
6. **Incaricare** l'UOC Servizio Affari Generali della notifica del presente provvedimento al Centro Clinico Crocetta, al Servizio di Psicologia Aziendale, alla UO Formazione, al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla U.O. Sorveglianza Sanitaria e al DPO.
7. **Rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore dell'UOC Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 10/03/2026

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 10/03/2026

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

~~IL COORDINATORE AMMINO TPC~~
"Ufficio S. A. e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 1 di 3
---	---------------------------------	------------------	--------------------------

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore del **CENTRO CLINICO CROCETTA** sas avente Sede Legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, 30, C.F. e P. IVA 05074080010, con sede operativa in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Verdi 27 e in Genova, Via Carducci 3, in seguito denominata "Scuola", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN)

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, con sede legale in Agrigento (AG), Viale della Vittoria, 321 - cap 92100, codice fiscale e partita IVA 02570930848, nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASP di Agrigento

PREMESSO CHE

- la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. 09/09/94, DM 17/03/03 e D.M. 23/02/2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nelle Sedi di Torino, Vercelli e Genova;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che nell'atto di convenzione debba risultare: che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 509/1998; che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia; il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Tra l'ASP di Agrigento e il CENTRO CLINICO CROCETTA viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

ART. 2 - L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Azienda ospitante. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore CENTRO CLINICO CROCETTA in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

DATA EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
----------------	------------	----------------	--	------------------	--------

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 2 di 3
-------------------------------------	--------------------------	-----------	------------------

il CENTRO CLINICO CROCETTA si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

1. Esonerare l'ASP di Agrigento da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dalla frequenza della Struttura durante il tirocinio e di accettare le norme contenute nel Regolamento dei tirocini e frequenze dell'ASP;
2. Dare consenso al trattamento dei dati personali;
3. Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
5. Seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
6. Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda ospitante;
7. Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
8. Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
9. Redigere una relazione sull'attività svolta. Il Progetto Formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ART. 3 - L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture – su formale proposta del CENTRO CLINICO CROCETTA che farà riferimento alla presente Convenzione – un numero massimo di 3 allievi della medesima Scuola, per lo svolgimento in contemporanea del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 150 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 600 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992 sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Responsabile e/o Tutor della Struttura aziendale sede del tirocinio, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal tutor o dal Responsabile della U.O. di Psicologia.

ART. 4 - Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione. La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 5 – Il CENTRO CLINICO CROCETTA assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASP di Agrigento è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6 - La presente convenzione non comporta alcun onere per il CENTRO CLINICO CROCETTA in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Azienda ospitante.

ART. 7 - La presente Convenzione, della durata di anni tre, coincidente con la data di apposizione dell'ultima firma digitale, non prevede il tacito rinnovo ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo PEC: scuolacentroclinicocrocetta@pec.it – protocollo@pec.aspag.it con avviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

DATA I EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
------------------	------------	----------------	--	------------------	--------

Scuola di Psicoterapia Cognitiva	CONVENZIONE DI TIROCINIO	M.M.04-07	Pagina 3 di 3
-------------------------------------	--------------------------	-----------	------------------

ART. 8 - Sorveglianza sanitaria e informazione ai lavoratori: Nei casi in cui la valutazione dei rischi effettuata dal Soggetto ospitante ne abbia evidenziato la necessità, il Soggetto Promotore (Scuola di Specializzazione) si impegna a:

- Sottoporre lo specializzando alla visita medica preventiva per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica, avvalendosi del proprio Medico Competente;
- Sostenere direttamente tutti gli oneri finanziari derivanti da accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio necessari al rilascio dell'idoneità; resta espressamente stabilito che tali costi non potranno essere posti a carico dello specializzando;
- Consegnare all'Ente Ospitante copia del certificato di idoneità in corso di validità prima dell'inizio effettivo delle attività di tirocinio.

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.LGS. 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali – Le parti, in qualità di titolari autonomi ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano a trattare i dati dei tirocinanti/studenti/specializzandi e dei professori/tutor in conformità a quanto previsto dall'Ordinamento Giuridico in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e dal Regolamento U.E. n. 2016/679. Con riferimento al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle attività disciplinate dalla Convenzione, il Soggetto Designato interno individuato dall'ASP - nello specifico il Responsabile della Struttura Aziendale/Unità Organizzativa sede delle attività medesime - oltre a fornire le informazioni ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento U.E. n. 2016/679, dovrà individuare i tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati personali", fornendo loro le istruzioni necessarie per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, nel rispetto delle istruzioni fornite e con obbligo di riservatezza.

ART. 10 - Codice Etico - Le Parti si impegnano reciprocamente a visionare e ad attenersi ai principi contenuti nei Codici Etici rispettivamente adottati. La mancata osservanza dei suddetti principi comporta la risoluzione della presente collaborazione.

ART. 11 - Riservatezza - Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR).

ART. 12 - Foro Competente - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza. In difetto di accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Agrigento.

ART. 13 - La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.


per
l'A.S.P. di Agrigento
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Capodici




Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPODIECI
27/02/2026 09:43

Firmato per
il Centro di... Crocetta sas
Dott.ssa...
digitalmente da
rosa antonella
pellegrini
C = IT
Data e ora della
firma: 24/02/2026
15:17:58

DATA EMISSIONE	01/04/2008	DATA REVISIONE		INDICE REVISIONE	Rev. 0
----------------	------------	----------------	--	------------------	--------





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **12 MAR. 2026**

Agrigento, li **12 MAR. 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi